

REGOLAMENTO (CEE) N. 745/87 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 1987****che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 472/87 ⁽⁷⁾, figura un elenco dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle restituzioni alla produzione da versare in caso di trasformazione di prodotti derivati dall'amido o dalla fecola in prodotti ammessi a beneficiarne; che, dato che i coefficienti applicabili ai prodotti di cui alle voci 35.05 e 38.12 della tariffa doganale comune non riflettono necessariamente il valore relativo dell'amido o della fecola presente in tali prodotti sul mercato comunitario, occorre modificare tali coefficienti per il periodo necessario a mettere a punto una definizione precisa dei prodotti succitati oltre ai metodi richiesti per determinare la composizione di tali prodotti; che è pertanto opportuno apportare una deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 valida fino al 31 dicembre 1987;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 fino al 31 dicembre 1987 i passaggi delle voci 35.05 e 38.12 della tariffa doganale comune di cui all'allegato I sono sostituiti dai seguenti:

• Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre una tonnellata — Coefficiente —
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola ^(*)	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	1,14
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola	1,14
38.12	A. Bozzime preparate e appretti preparati ^(*) I. a base di sostanze amidacee	1,14

^(*) La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
